



## **GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**Sentenza n. 1/2018**

**Nel procedimento n. 02/GNS/2017**

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente la segnalazione di ANTONIO MARINO, giudice arbitro durante la 2° Giornata, di Taranto, 19-20/05/2018 giornata Serie A1 Sud di Canoa Polo, trasmessa in segreteria in data 21 maggio 2018, giunta presso il GSN in data 13 giugno 2018 a carico dell'atleta Sig. ARCANGELO TURTURRO, n° tesserato 14721, atleta Master A, Società Marton Canoa Club Bari, in occasione della partita tra la società MARTON CANOA CLUB BARI e CANOA KAYAK ACADEMY, tenutasi nel giorno 20/05/2018 iniziata intorno le ore 14:15,

### **FATTO**

In ordine alla segnalazione sopra indicata il giudice arbitro Antonio Marino comunicava che *“il Sig. ARCANGELO TURTURRO, N° tesserato 14721, atleta MASTER A, Società MARTON CANOA CLUB BARI, durante la PARTITA tra la società MARTON CANOA CLUB BARI e CANOA KAYAK ACADEMY, tenutasi nel giorno 20/05/2018 iniziata intorno le ore 14:15, durante il secondo tempo di gioco al minuto 4:30 ... rivolgendosi all'Arbitro ANTONIO MARINO, contestando una decisione arbitrale ha detto ripetutamente hai rotto il cazzo, inoltre gesticolando con le mani faceva segno verso le sue parti intime, il tutto sotto gli occhi del pubblico che assisteva alla partita sopra citata, richiamato all'ordine il giocatore in oggetto lo stesso ignorava la voce dell'arbitro continuando a imprecare nei confronti del giudice, aggiungendo inoltre che gli passava per il cazzo se fosse stato o meno deferito ed eventuale pena nei suoi confronti”*.

Con Decreto del 13.6.2018, il GSN fissava, come termine di pronuncia della decisione del presente procedimento n. 1/GSN/2018, la data del 28.6.2018 ed assegnava ai soggetti ai quali sia stato comunicato il presente provvedimento di fissazione, il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale.

Nelle more dei termini assegnati, nessuna memoria giungeva da parte degli interessati.

### **DIRITTO**



In via preliminare, si ritiene che, ai sensi dell'art. 30 lett. d) ed e) del Regolamento di Giustizia, il caso per cui si procede rientri nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale, essendosi i fatti svolti nel corso ed in occasione di una gara di campionato.

Nel merito, l'accertamento dei fatti operato al Giudice Arbitro non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della mancanza di memorie difensive e della fede privilegiata che assiste il relativo verbale in punto di fatto.

Tale fede privilegiata dei verbali degli ufficiali di gara, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso.

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione.

Va evidenziato che le norme applicabili al caso in esame devono intendersi ispirate ai principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale Coni in data 15 luglio 2014, laddove in specie, all'art. 1, punto 2) di detta delibera CONI, si stabilisce che *“gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”*.

Nello specifico il Regolamento di Giustizia sportiva federale prevede all'art. 1 comma 3 che *“A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale”* ed inoltre all'art. 3, comma 1 lett. a) e d) che sono da considerarsi infrazioni regolamentari *“a) violazione dei principi di lealtà e correttezza ... d) dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;”*

Nel caso di cui si giudica, la discussione è scaturita in virtù di divergenze su una decisione arbitrale.

Non vi è dubbio che la condotta riportata sia offensiva della categoria arbitrale, avendo Turturro urlato *“ripetutamente hai rotto il cazzo, inoltre gesticolando con le mani faceva segno verso le sue parti intime”*, nonché delle Istituzioni federali, avendo il medesimo dileggiato anche gli organi di giustizia sportiva, *“aggiungendo inoltre che gli passava per il cazzo se fosse stato o meno deferito*



*ed eventuale pena nei suoi confronti”.*

Tale comportamento costituisce violazione del principio di lealtà e correttezza, non rispettoso delle funzioni altrui, nonché lesivo della dignità e dell'immagine dei Giudici Arbitri e della stessa Federazione di cui esso è espressione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.C.K..

In ogni caso, deve essere considerato che il tesserato ha agito in una situazione di concitazione dettata dall'andamento della gara.

Nel concorso delle siffatte circostanze deve ritenersi equa per il tesserato Arcangelo Turturro, la sanzione della deplorazione, ai sensi dell'art. 5, lett. b) e 6, lett. b) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K.;

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale commina al tesserato Arcangelo Turturro, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) e d) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K., la sanzione della deplorazione.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 28 giugno 2018.

*Il Giudice Sportivo Nazionale*

*Avv. Filippo CECE*